

N. 4/2020
Registro Lodi
3/17 R.G.A.



Camera Arbitrale per i contratti pubblici
Collegio arbitrale
nella controversia R.G.A. n. 3/2017
tra Sportland Appalti di Rossi S. e C. S.a.s.
e Comune di Guidonia Montecelio

Il Collegio arbitrale composto dai signori:

prof. avv. Valerio Pescatore - Presidente
avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini - Arbitro
prof. avv. Stefano Crisci - Arbitro
ha pronunciato il presente

LODO

nella controversia tra

Sportland Appalti di Rossi S. e C. S.a.s. (c.f. 01273400661), in proprio e nella qualità di mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita con CIEMME Montaggi F.lli Cucci Giampaolo e Renzo S.n.c., C.T.C. S.r.l. e Solidarietà e Ambiente - Società Agricola Cooperativa S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Carnevali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza Giovine Italia n. 7

e

Comune di Guidonia Montecelio (c.f. 02777620580), in persona del Sindaco p.t. sig. Michele Barbet, rappresentato e difeso dalla prof.ssa avv. Annalisa Di Giovanni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del prof. avv. Eugenio Piccozza, sito a Roma, via di San Basilio n. 61.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

1. Con domanda di arbitrato del 29/7/2016, notificata al Comune di Guidonia Montecelio (di seguito anche il **'Comune'**) il 5/8/2016, Sportland Appalti di Rossi S. e C. S.a.s. (di seguito anche **'Sportland'**) ha illustrato la vicenda che trae origine dal contratto di appalto del 20/4/2007, esponendo tra l'altro (pagg. 1-4) che:

- «[a] seguito di gara pubblica, [...] il Comune di Guidonia Montecelio (RM) affidava all'ATI costituita dalla Sportland Appalti di Rossi S. e C. s.a.s. (già Rossi Costruzioni S.r.l.), dalla CIEMME Montaggi F.lli Cucci Giampaolo e Renzo S.n.c., dalla C.T.C. S.r.l. e dalla Solidarietà e Ambiente - Società Agricola Cooperativa S.p.a., i lavori di realizzazione del 'Nuovo Complesso Polisportivo di Guidonia -

Località Bivio di Guidonia" per un importo netto di 3.671.226,00 euro, oltre oneri della sicurezza di 189.459,72 euro, I.V.A. esclusa»; e che «il relativo contratto veniva stipulato in data 20.04.2007, rep. 2019», fissandosi «il tempo contrattuale [...] in 480 giorni solari, naturali e consecutivi alla consegna dei lavori»;

- l'ATI si è trovata a fronteggiare «imprevisti dovuti alla riscontrata inidoneità del progetto rispetto ai lavori necessari per la realizzazione dell'opera», poiché il progetto esecutivo predisposto dall'Amministrazione si è rivelato «errato, carente, non eseguibile», e il Comune non ha provveduto «alle necessarie integrazioni progettuali in modo coerente, tempestivo e completo». Col risultato che «l'andamento dei lavori» è stato «ulteriormente ostacolato dall'evidente mancanza di collaborazione della Stazione appaltante»;

- «[n]onostante tali difficoltà», l'ATI ha eseguito i lavori «pur subendo ingenti danni e maggiori oneri del tutto imprevedibili e riconducibili alla esclusiva responsabilità dell'Amministrazione committente»: e per tale ragione ha sottoscritto «con riserva gli atti contabili per [...] un importo complessivo di € 3.346.715,31». Ultimati i lavori «in data 30.06.2014» «seguiva, con gravissimo ritardo, l'avvio delle operazioni di collaudo che, peraltro, ancora ad oggi [...] non risultano essere state ultimate»;

- «con nota del 27.03.2015» l'ATI ha formulato «istanza per l'avvio del procedimento di accordo bonario ex art. 31 bis L. 109/94 e 240 D. Lgs. n. 163/2006». Successivamente, «con nota del 26.06.2015», il Responsabile Unico del Procedimento ha convocato una riunione nel corso della quale l'ATI ha formulato, «a mero titolo transattivo», «una richiesta economica per un importo complessivo di € 1.200.000,00»; mentre il medesimo R.U.P., sempre «ai fini del raggiungimento dell'accordo bonario, formulava una proposta per un importo complessivo di 215.000,00 euro oltre IVA, riservandosi di trasmettere una tale proposta alla Stazione appaltante affinché la Stessa potesse pronunciarsi». Tuttavia, il Comune non forniva alcun riscontro;

- di qui «in ragione del considerevole lasso di tempo trascorso nel silenzio del Comune», la diffida del 21/3/2016 con cui l'ATI ha costituito in mora l'Amministrazione comunale, intimandole di comunicare, entro 90 giorni, «le proprie decisioni in merito alla proposta transattiva formulata dal RUP per il raggiungimento dell'accordo bonario ovvero [...] le proprie determinazioni relative alle riserve [...], avvertendo che, trascorso inutilmente il termine, l'ATI avrebbe attivato la procedura arbitrale per la tutela dei propri diritti».

Essendo rimasta disattesa anche tale richiesta, l'ATI appaltatrice, rappresentata dalla mandataria Sportland ha rivolto all'allora costituendo Collegio arbitrale i seguenti quesiti:

«I. Accertino gli Arbitri l'inadempimento dell'Amministrazione alle obbligazioni contrattuali a proprio carico, quali anche richiamate in

premessa e, quindi, tra l'altro anche agli obblighi: a) di predisposizione degli atti amministrativi dell'appalto; b) di assidua e tempestiva cooperazione; c) di tempestiva approvazione degli atti delle perizie di variante e di adozione dei relativi atti contrattuali; d) di tempestiva e integrale contabilizzazione dei lavori eseguiti; e) di tempestiva emissione dei SS.AA.LL. e dei relativi certificati di pagamento; f) di tempestivo pagamento del corrispettivo maturato dall'ATI per i lavori eseguiti; g) di compiere tempestivamente quanto necessario per consentire all'ATI la esecuzione dei lavori secondo programma; h) di adottare tutti gli atti amministrativi necessari alla definizione del rapporto contrattuale, ivi compresi quelli volti a dare definizione al collaudo, al procedimento di accordo bonario e di composizione transattiva; i) di correttezza e buona fede.

II. Per l'effetto, accertino gli Arbitri il diritto dell'ATI alla contabilizzazione e al pagamento della complessiva somma di € 3.346.715,31, oltre iva, ove dovuta, e oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, per i singoli titoli e importi analiticamente indicati nelle riserve, con conseguente statuizione di condanna dell'Amministrazione convenuta al relativo pagamento dell'importo sopra indicata, e nel dettaglio, accertino il diritto dell'ATI alla contabilizzazione e al pagamento, con ogni conseguente statuizione di condanna dell'Amministrazione al relativo pagamento, degli importi di cui alle riserve iscritte negli atti dell'appalto ed espressamente confermate, quali di seguito indicati:

a. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 1, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 15.138,76, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per la fornitura di tavelline e di rete elettrosaldata e per l'esecuzione del fissaggio meccanico, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.

b. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 2, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 17.799,54, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per l'esecuzione dei solai mediante utilizzo della rete elettrosaldata, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.

c. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 3, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 4.089,59, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per la fornitura e posa in opera del giunto bentonico tipo water stop, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In

via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune. d. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 4, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 5.185,86, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per le maggiori lavorazioni derivate dall'aumento dello spessore di tutti i gradoni prefabbricati di progetto, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.

e. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 5, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 4.935,21, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per la maggiore quantità di giunti a spinotto posata in opera a fronte di quella contabilizzata negli atti dell'appalto, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.

f. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 6, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 38.560,81, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per le lavorazioni di demolizione, di rimozione dei materiali di risulta, di ricostruzione dei pilastri demoliti e a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le prove effettuate, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.

g. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 7 accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 335.000,00, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di ristoro dei maggiori oneri sostenuti e rimborso dei danni subiti per anomalo andamento dei lavori in conseguenza della demolizione e del rifacimento dei pilastri, nei termini dedotti nella suddetta riserva e per i titoli nella stessa indicati, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa a ritenuta di giustizia anche in via equitativa e, per l'effetto, condannino l'Amministrazione al relativo pagamento.

h. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 9 accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 2.378.646,86, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di ristoro dei maggiori oneri sostenuti e rimborso dei danni subiti per anomalo andamento dei lavori, nei termini analiticamente dedotti nella suddetta riserva e per i titoli nella stessa indicati, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa e, per l'effetto, condannino l'Amministrazione al relativo pagamento.

i. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 10 accertino il diritto dell'ATI al pagamento dei maggiori costi e oneri subiti in corso d'opera a causa della mancata cooperazione della stazione appaltante, quali indicati analiticamente nella suddetta riserva e per i titoli nella stessa indicati, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa e, per l'effetto, condannino l'Amministrazione al relativo pagamento.

j. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 11 accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 283.590,38 a titolo di maggiori esborsi finanziari sostenuti in termini di interessi bancari in conseguenza dell'anomalo andamento dei lavori, nei termini analiticamente dedotti nella suddetta riserva e per i titoli nella stessa indicati, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa e, per l'effetto, condannino l'Amministrazione al relativo pagamento.

k. in relazione alla richiesta di cui alle riserve n. 12.1 e n. 12.2, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 158.851,80, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per i lavori di realizzazione della struttura portante delle facciate e delle facciate continue e taglio termico, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.

l. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 13, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 21.609,18, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per l'esecuzione di lavorazioni originariamente non previste in progetto ma eseguite su indicazione della Stazione appaltante, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.

m. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 14, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 53.307,32, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per l'esecuzione delle lavorazioni variante quali analiticamente indicate nella riserva, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.

n. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 15, accertare il diritto dell'ATI alla disapplicazione della penale disposta dalla Committente e al riaccredito dell'importo di complessivi € 30.000,00, oltre rivalutazione e interessi, per i titoli analiticamente indicati e dedotti nella predetta riserva, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa o



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ritenuta di giustizia anche in via equitativa e, per l'effetto, condannino l'Amministrazione al relativo riaccredito e al relativo pagamento.

III. Accertino e dichiarino altresì gli Arbitri che l'Amministrazione Committente non ha adempiuto alle obbligazioni di Legge e di Contratto poste a suo carico di tempestiva adozione degli atti di definizione del rapporto contrattuale, ivi espressamente compresi gli atti della contabilità finale e gli atti di collaudo, con ciò ulteriormente aggravando l'anomalo andamento del rapporto e, pertanto, per l'effetto, dichiarino la responsabilità della Stessa, con conseguente statuizione di condanna al risarcimento dei danni subiti per la mancata e/o ritardata adozione degli atti di definizione dell'appalto nella misura che sarà specificata e accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.

IV. In via subordinata, accolgano, comunque in ogni caso, le richieste come sopra formulate al punto II che precede [e, per l'effetto, ai punti da a) a n)] e al punto III ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano le domande a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico l'Amministrazione.

V. Accertino e dichiarino l'inadempimento dell'Amministrazione Committente all'obbligazione di tempestiva contabilizzazione dei lavori e di tempestiva emissione dei certificati di pagamento, e, per l'effetto, dichiarino il diritto dell'ATI al pagamento degli interessi da ritardata contabilizzazione dei lavori determinandone il relativo importo computandoli ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 116 del DPR 554/1999 e degli articoli 29 e 30 del DM 145/2000 e condannando l'Amministrazione convenuta al relativo pagamento. In subordine, accolgano la domanda facendo applicazione del D.lgs. 231 del 2002. In ulteriore subordine, accolgano la domanda riconoscendo dovuti gli interessi ex art. 1224, comma 2 c.c.. In via residuale, riconoscano dovuti gli interessi al tasso legale. Si chiedono, inoltre, gli interessi ex art. art. 1283 c.c. sulle somme dovute per interessi. In ogni caso, con statuizione di condanna a carico della Amministrazione convenuta.

VI. Accertino e dichiarino l'inadempimento dell'Amministrazione convenuta all'obbligazione di tempestiva emissione dei titoli di spesa e di tempestivo pagamento del corrispettivo di appalto, e, per l'effetto, dichiarino il diritto delle attrici al pagamento degli interessi da ritardato pagamento del corrispettivo di contratto da computarsi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002. In subordine, accolgano la domanda facendo applicazione dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 116 del DPR 554/1999 e dell'art. 30 del DM 145/2000. In ulteriore subordine, accolgano la domanda, riconoscendo dovuti gli interessi ex art. 1224, comma 2 c.c. In via residuale, riconoscano dovuti gli interessi al tasso legale. Si chiedono, inoltre, gli interessi ex art. art. 1283 c.c. sulle somme dovute per interessi. In ogni caso, con statuizione di condanna.

VII. Accertino altresì il diritto di parte attrice, con statuizione di condanna, al pagamento, in relazione alle somme come sopra richieste a titolo di compenso, riaccrediti e indennità, ovvero di quelle ritenute dovute come accertate in corso di causa, degli interessi legali e di mora stabiliti dall'art. 26 della Legge n. 109 del 1994, dall'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 30 del DM 145/2000, oltre al pagamento degli ulteriori interessi ex art. 1224, comma 2, c.c., anche secondo il combinato disposto dell'art. 1184 c.c. e dell'art. 1283 c.c. In via subordinata, condannino l'Amministrazione al pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. In via ulteriormente subordinata, condannino la convenuta al pagamento degli interessi secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002, ovvero al tasso legale. Condannare inoltre la convenuta al pagamento degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dalla presente domanda e l'iva, ove dovuta.

VIII. Accertino il diritto di parte attrice, con statuizione di condanna, al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art. 1224 comma 2, o in subordine nella misura legale, fino al soddisfo, sulle somme riconosciute a titolo di maggiori costi, oneri e danni. In via subordinata, condannare la convenuta al pagamento degli interessi di mora di cui agli artt. 133 del D.Lgs. 163/2006, all'art. 26 della Legge 109/94 e all'art. 30 DM 145/2000. In via ulteriormente subordinata condannarla al pagamento degli interessi ex D.lgs. 231/2002, ovvero al tasso legale. Con condanna al pagamento degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dalla presente domanda.

IX. Dicano gli Arbitri, *contrariis reiectis*, se le spese del giudizio tutte, compresi gli onorari degli Arbitri stessi e del Segretario e gli onorari di difesa, comprese rivalsa, iva e cpa, debbano far carico alla Committente per aver dato causa al presente giudizio, con effetto di condanna» (pagg. 50-56).

Con il medesimo atto, Sportland ha nominato arbitro l'avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini e invitato il Comune a designare il proprio arbitro.

2. La clausola compromissoria invocata da Sportland – secondo quanto riportato anche nella domanda di arbitrato – è contenuta nell'art. 35 del contratto sottoscritto col Comune il 20/4/2007, e prevede che:

«tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31 – bis, comma 1, della L. 109/94, saranno deferite ad arbitri, secondo le norme di procedura di cui all'art. 32 della L. 109/94, nonché all'art. 150 del Regolamento Generale, agli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale e al D. Min. LL. PP. 2 dicembre 2000, n. 398».

3. Con atto di nomina di arbitro del 27/9/2016, notificato il successivo 29/9, il Comune ha designato arbitro l'avv. Guido Meloni, che ha tuttavia rinunciato alla nomina con lettera del 22/11/2016.

Con successivo atto del 2/5/2017, pertanto, il Comune ha designato, in sostituzione dell'avv. Guido Meloni, il prof. avv. Stefano Crisci.

4. A seguito di istanza del 13/2/2017 per la nomina del terzo arbitro, presentata da Sportland alla Camera arbitrale presso l'ANAC (prot. 32002 del 1°/3/2017), con provvedimento prot. 67086 del 15/5/2017 è stato nominato il Collegio arbitrale nelle persone: del prof. avv. Valerio Pescatore, terzo arbitro con funzioni di Presidente; dell'avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini, componente designato da Sportland; e del prof. avv. Stefano Crisci, componente designato dal Comune. Con lo stesso provvedimento gli arbitri sono stati invitati a trasmettere alla Camera arbitrale, prima della costituzione del Collegio, la dichiarazione di disponibilità all'accettazione della nomina.

5. Con comunicazioni pec, rispettivamente, del 16/5, del 19/5 e del 1°/6/2017, il prof. avv. Valerio Pescatore, il prof. avv. Stefano Crisci e l'avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini hanno dichiarato di accettare la nomina e di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 815 cod. proc. civ. e agli artt. 209, comma 6 e 210, comma 10 del d. lgs. n. 50/2016; nonché di aver preso visione e di accettare il Codice deontologico degli arbitri camerali, redatto ai sensi dell'art. 210, comma 2 del medesimo d. lgs. n. 50/2016.

6. Il 23/5/2018 si è costituito il Collegio arbitrale, il quale, con provvedimento di pari data comunicato alle parti il successivo 30/5 – disciplinate le modalità di svolgimento della procedura, nominato segretario la dott.ssa Brigita Lily Berrocal e conferito al Presidente il potere di emanare i provvedimenti ordinatori – ha assegnato alle parti termini perentori sino al 25/6 e al 23/7/2018 per il deposito, rispettivamente, della prima memoria, con formulazione dei quesiti, produzione di documenti e richieste istruttorie, e di memoria di replica, con eventuale precisazione dei quesiti, formulazione di controquesiti, produzione di documenti e formulazione di richieste istruttorie, esclusivamente in replica; e ha altresì fissato l'udienza del 13/9/2018.

7. Con istanza congiunta «di differimento termini e udienza e contestuale proroga di termine per la pronuncia del lodo» del 20/6/2018, trasmessa via pec il giorno successivo, le parti – considerata, tra l'altro, la particolare e complessa articolazione anche tecnica delle questioni dedotte in controversia –

hanno chiesto una proroga dei termini difensivi assegnati, contestualmente concedendo una proroga del termine per la pronuncia del lodo, ai sensi dell'art. 820 cod. proc. civ., «di mesi sei».

8. Con ordinanza del 22/6/2018 il Presidente del Collegio, sentiti gli arbitri, in accoglimento dell'istanza congiunta del 20/6/2018 e a modifica di quanto stabilito nel Verbale di costituzione del 23/5/2018, ha assegnato alle parti termine sino al 28/7/2018 per il deposito della prima memoria, con formulazione dei quesiti, produzione di documenti e richieste istruttorie; e sino al 1°/10/2018 per il deposito di memoria di replica con eventuali precisazione dei quesiti, formulazione di controquesiti, produzione di documenti e formulazione di richieste istruttorie, esclusivamente in replica; fissando, inoltre, l'udienza dell'11/10/2018, ore 15.00, presso la sede del Collegio arbitrale, per la comparizione personale delle parti – in persona dei legali rappresentanti ovvero di procuratori muniti del potere di transigere – al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione; e, in difetto, per procedere alla discussione, con riserva di ogni ulteriore provvedimento.

9. Sportland ha depositato il 25/7/2018 la prima memoria, con cui tra l'altro, integrando i quesiti della domanda di arbitrato e dunque in aggiunta alle precedenti conclusioni, ha ulteriormente chiesto che gli arbitri:

«II. [...] accertino [...] [il] diritto dell'ATI al pagamento del complessivo importo di € 64.263,56, oltre iva dovuta e oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, a titolo di rata di saldo quale certificata negli atti della contabilità finale, con conseguente statuizione di condanna dell'Amministrazione convenuta al relativo pagamento dell'importo sopra indicato.

[...]

VIII. Dichiarino, a decorrere dalla data di notificazione della domanda di arbitrato, l'intervenuta cessazione di ogni obbligazione di custodia delle opere e del cantiere in materia di sicurezza posta a carico di parte attrice. Dichiarino altresì cessata ogni eventuale garanzia o trattenuta, ivi espressamente comprese le garanzie fidejussorie prestate per la corretta e regolare esecuzione dei lavori, con condanna dell'Amministrazione al relativo svincolo e pagamento.

IX. Accertino il diritto di parte attrice al risarcimento per gli ulteriori danni subiti successivamente alla ultimazione dei lavori in ragione della condotta inadempiente e illegittima della Stazione appaltante per aver la stessa omesso di dare definizione al rapporto contrattuale mediante il compimento di tutti i necessari atti, ivi espressamente compresa la



definizione del collaudo, e per aver così cagionato gravi danni alle attrici in termini di diminuita stabilità economico-finanziaria e in termini di pregiudizio all'immagine, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione al pagamento in saldo del complessivo importo di € 1.000.000,00, oltre rivalutazione e interessi, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa, a titolo di risarcimento danni e, [per] l'effetto, condannare i convenuti al relativo pagamento, oltre rivalutazione e interessi. In via subordinata, accogliere le richieste come formulate ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso, con statuizione di condanna a carico dei convenuti in solido» (pagg. 64 e 69).

Il 27/7/2018 anche il Comune ha depositato la prima memoria, con cui ha esposto, tra l'altro, che:

- nel contratto di appalto del 20/4/2007 l'ATI, «dopo aver preso atto dello stato dei luoghi e degli atti del progetto esecutivo», aveva dichiarato «espressamente "eseguibili" i lavori e "adeguati" gli elaborati progettuali». Il «tempo contrattuale per la realizzazione dell'opera» era stato pattuito in «480 giorni solari, naturali e consecutivi alla consegna dei lavori, avvenuta il 22.5.2007, con scadenza, quindi, al 13.9.2008»;

- sennonché, «a causa di fatti in alcun modo imputabili all'Amministrazione», i lavori erano stati terminati «soltanto il 30.6.2014». In particolare, l'appaltatore era incorso in «molteplici ritardi e inadempimenti», che avevano determinato «un notevole prolungamento dei lavori e ingenti danni a discapito del medesimo Comune. Il quale, invece, si era reso sempre «disponibile», accogliendo «numerose richieste provenienti dalla controparte, concedendo molteplici proroghe per la conclusione dei lavori ed anche approvando varianti migliorative proposte» dall'ATI;

- in particolare, nel corso dei lavori il Comune aveva adottato «7 varianti giustificate o da sopravvenuti eventi imprevisi ed imprevedibili al momento della progettazione, o da esigenze promananti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, o dalla disponibilità a venire in contro alle esigenze dell'appaltatore». Ma nessuna di esse, diversamente da quanto riferito dall'ATI, era mai stata predisposta o approvata a causa di errori od omissioni nel progetto esecutivo.

Il Comune, quindi, eccepita in via preliminare l'inammissibilità della domanda per la sua genericità, nonché la nullità dell'«atto di domanda arbitrale» ai sensi dell'art. 163, n. 4 cod. proc. civ., ha escluso: a) la configurabilità di un proprio inadempimento sia agli obblighi di

progettazione e di predisposizione di un progetto esecutivo realizzabile, sia agli obblighi di cooperazione, correttezza e buona fede; b) ogni ritardo nella contabilizzazione dei lavori e nel pagamento dei corrispettivi maturati dall'ATI; c) che a suo carico sussista un obbligo a definire positivamente le istanze formulate dall'appaltatore in sede di accordo bonario; d) che sia ad esso Comune imputabile la mancata conclusione del procedimento di collaudo.

Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza, alla luce delle controdeduzioni della Direzione dei Lavori (trascritte nella memoria), delle riserve formulate dall'ATI nei documenti contabili. Ed ha, infine, spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di Sportland: al pagamento delle penali per i ritardi; nonché al risarcimento sia del danno emergente, *«derivante dalla necessità di installare con urgenza un impianto antintrusione e di video sorveglianza volto a proteggere il complesso sportivo ed affidare il relativo servizio di tele-sorveglianza, stante l'impossibilità di affidare in gestione l'opera sportiva»*; sia del lucro cessante, pari al *«canone di locazione non percepito per il mancato affidamento in gestione dell'impianto»*.

Di qui le domande al Collegio di:

«- rigettare integralmente tutte le domande avversarie, in quanto inammissibili e infondate;

- in via riconvenzionale, accertare l'inadempimento di parte attrice e condannare controparte al pagamento delle penali applicate dal Comune, pari ad Euro 30.000,00, e al risarcimento degli ingiusti danni subiti dall'Amministrazione[e] pari a Euro 40.964,00 di danni emergenti ed Euro 20.000 annui di lucro cessante.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, nonché condanna della Sportland Appalti di Rossi S. e C. s.a.s. al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e dei compensi dei singoli arbitri. E con salvezza di ogni diritto, ragione ed azione e con espressa riserva di formulare ulteriori domande, ovvero modificare e/o integrare quelle formulate nel presente atto anche in ordine alla esatta quantificazione del danno» (pagg. 47-48).

Con le memorie di replica, depositate da entrambe le parti il 1°/10/2018, integrando i propri quesiti Sportland ha ulteriormente chiesto al Collegio il rigetto integrale di:

«XII. [...] tutte le deduzioni, eccezioni e domande riconvenzionali formulate dall'Amministrazione convenuta nei confronti di parte attrice perché inammissibili, generiche, non dedotte e non illustrate, sfornite di presupposto in fatto e in diritto, non dimostrate, sfornite di prova e, comunque infondate» (pag. 31).

Mentre il Comune, integrando e modificando le conclusioni rassegnate nella prima memoria, ha chiesto al Collegio di:

*«- rigettare integralmente tutti i quesiti e le domande avversarie, anche istruttorie, in quanto inammissibili ed infondate [...];
- in caso di accoglimento delle prove orali, ammettere testimonianze e prova contraria [...];
- in via riconvenzionale, accertare l'inadempimento di parte attrice e condannare controparte al pagamento delle penali applicate dal Comune, pari ad Euro 30.000,00, e al risarcimento degli ingiusti danni subiti dall'Amministrazione[e] pari a Euro 40.964,00 di danni emergenti ed Euro 1.860.000,00 annui di lucro cessante, nonché, per la somma che codesto Ecc.mo Collegio riterrà più equa, al risarcimento dei danni subiti dall'intera popolazione guidoniana per la mancata fruizione, da ormai molti anni, del polisportivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, nonché con condanna della Sportland Appalti di Rossi S. e C. s.a.s. al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e dei compensi dei singoli arbitri.
E con salvezza di ogni diritto, ragione ed azione e con espressa riserva di formulare ulteriori domande, ovvero modificare e/o integrare quelle formulate nel presente atto anche in ordine alla esatta quantificazione del danno» (pagg. 39-40).*

10. All'udienza dell'11/10/2018 il Collegio – preso atto della proroga di sei mesi al termine per la pronuncia del lodo concessa con l'istanza congiunta del 20/6/2018 – ha esperito un tentativo di conciliazione, invitando le parti a dichiarare se vi fosse spazio per la definizione bonaria della controversia.

Il Comune ha rappresentato l'esigenza di disporre di un breve termine per consentire ai propri uffici di valutare l'opportunità di una soluzione conciliativa; Sportland non si è opposta a tale richiesta. Entrambe le parti, comunque, hanno chiesto al Collegio un termine per note: Sportland, per controdedurre in ordine alla domanda riconvenzionale del Comune, eccependone da subito l'inammissibilità; il Comune, per controdedurre, a sua volta, anche in ordine alla predetta inammissibilità.

Le parti hanno inoltre concesso al Collegio un'ulteriore proroga di tre mesi per la pronuncia del lodo.

Il Collegio ha, allora, assegnato alle parti termine sino al 12/11/2018 per il deposito di brevi note, esclusivamente in replica alle seconde memorie; ha fissato l'udienza del 16/11/2018 per la nuova comparizione personale delle parti, al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione e, in difetto, per la discussione; precisando che, per effetto dell'ulteriore



proroga, il termine per la pronuncia del lodo sarebbe scaduto il 18/10/2019.

11. Il Comune e Sportland hanno dunque depositato, rispettivamente l'11/11 e il 12/11/2018, le (terze) memorie autorizzate.

In tale occasione il Comune ha nuovamente modificato e integrato le proprie conclusioni chiedendo, in aggiunta alle precedenti, di:

«- rigettare integralmente tutti i quesiti, le domande avversarie, anche istruttorie, le eccezioni, formulate dalla parte attrice in quanto inammissibili perché generiche, non dedotte e non illustrate e provate, carenti del presupposto in fatto ed in diritto e comunque infondate [...];

- in caso di accoglimento delle prove orali, ammettere testimonianze e prova contraria [...];

- in caso di accoglimento della CTU, chiedersi ammetterla per i quesiti sopra esposti con riserva di ulteriori quesiti;

- in via riconvenzionale, accertare l'inadempimento di parte attrice e condannare controparte al pagamento delle penali applicate dal Comune, pari ad Euro 30.000,00, e al risarcimento degli ingiusti danni subiti dall'Amministrazione pari a Euro 40.964,00 di danni emergenti ed Euro 1.860.000,00 annui di lucro cessante, nonché, per la somma che codesto Ecc.mo Collegio riterrà più equa, al risarcimento dei danni subiti dall'intera popolazione guidoniana per la mancata fruizione, da ormai molti anni, del polisportivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, nonché con condanna della Sportland Appalti di Rossi S. e C. s.a.s. al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e dei compensi dei singoli arbitri, della segreteria, compresa rivalsa, iva e cpa, per aver dato causa al presente giudizio con effetto di condanna» (pag. 20).

12. All'udienza del 16/11/2018, confermata l'esistenza di trattative tra le parti, la causa è stata discussa e, all'esito, il Collegio si è riservato ogni provvedimento.

13. Con istanza congiunta «di fissazione udienza» del 22/2/2019, le parti hanno dichiarato che, a seguito di incontri e colloqui anche di natura tecnica, erano giunte alla definizione di una soluzione conciliativa; e che era pertanto loro volontà addivenire ad un accordo dinanzi al Collegio, anche al fine di consentire la definizione del giudizio arbitrale, previa formalizzazione dell'accordo transattivo e con declaratoria della cessazione della materia del contendere. A tal fine hanno chiesto al Collegio di fissare una nuova udienza di comparizione.

14. Con ordinanza del 28/2/2019, il Collegio, in accoglimento dell'istanza congiunta del 22/2/2019, ha fissato l'udienza del 13/3/2019, ore 15.00, per la comparizione personale delle parti – in persona dei legali



rappresentanti ovvero di procuratori muniti del potere di transigere – per l'esperimento del tentativo di conciliazione, con riserva di ogni ulteriore provvedimento.

15. All'udienza del 13/3/2019, confermata l'esistenza di un'intesa sostanziale tra le parti (già riversata in una bozza di accordo, ma richiedente ulteriori tempi tecnici per la formalizzazione), il Collegio ha concesso alle parti – che lo avevano espressamente richiesto – termine fino al 17/5/2019 per rendere note le ulteriori determinazioni assunte, riservandosi alla scadenza ogni provvedimento.

16. Con comunicazione congiunta del 17/5/2019, le parti hanno dichiarato che, pur persistendo la comune volontà *«di definire il presente giudizio arbitrale mediante una espressa pronuncia dell'Ecc.mo Collegio di intervenuta cessazione della materia del contendere»*, ciò *«non risulta ancora possibile nel difetto della preventiva approvazione da parte della Amministrazione comunale degli atti di competenza propedeutici alla sottoscrizione dell'atto di transazione ex art. 205 D. Lgs. 50/2016»*, dunque *«nel difetto della preventiva sottoscrizione dell'accordo transattivo stesso»*.

Di riflesso, è stato congiuntamente chiesto al Collegio un *«ulteriore termine di 60 giorni al fine di consentire all'Amministrazione comunale di concludere i procedimenti di competenza ed adottare i relativi provvedimenti»*, nonché di fissare, *«all'esito della decorrenza del termine richiesto, una nuova udienza di comparizione delle Parti finalizzata al deposito degli atti transattivi e alla adozione dei conseguenti atti di definizione del presente giudizio arbitrale»*.

17. Con ordinanza del 3/6/2019 il Collegio, in accoglimento dell'istanza congiunta del 17/5/2019, ha concesso alle parti termine fino al 12/7/2019 per consentire all'Amministrazione comunale di concludere i procedimenti di competenza e adottare i provvedimenti del caso, dando di ciò conto entro lo stesso termine; e ha fissato l'udienza del 22/7/2019, ore 15.00, per la comparizione personale delle parti (in persona dei legali rappresentanti ovvero di procuratori muniti del potere di transigere) per l'eventuale deposito degli atti transattivi e per l'adozione di ogni altro provvedimento.

18. Con comunicazione pec del 12/7/2019, il difensore del Comune di Guidonia Montecelio, prof.ssa avv. Annalisa Di Giovanni, ha depositato la comunicazione pec dell'11/7/2019, con cui il Comune le aveva

trasmesso copia dell'atto di transazione, sottoscritto dal legale rappresentante di Sportland Appalti di Rossi S. e C. S.a.s..

19. All'udienza del 22/7/2019 le parti hanno rappresentato l'insorgere di ulteriori problemi che avevano impedito il perfezionamento dell'intesa conciliativa; hanno, quindi, chiesto al Collegio un ulteriore, breve rinvio per verificare la possibilità della definizione stragiudiziale della controversia; e anche a tal fine hanno concesso proroga di ulteriori 90 giorni per il deposito del lodo.

Il Collegio, preso atto di tale richiesta e della proroga del termine per il deposito del lodo fino al 16/1/2020, si è riservato ogni provvedimento.

20. Con comunicazione pec del 6/9/2019, il difensore del Comune di Guidonia Montecelio, prof.ssa avv. Annalisa Di Giovanni, ha depositato copia dell'atto di transazione sottoscritto il 30/7/2019 da entrambe le parti, unitamente ad atti propedeutici di pari data (la deliberazione della Giunta della Città di Guidonia Montecelio n. 70 del 30/7/2019; la determinazione del Dirigente Area 6 Lavori Pubblici, Ambiente, Attività estrattive Area VI lavori pubblici, manutenzione e servizi a rete n. 71 del 30/7/2019; la determinazione del Dirigente Area 6 Lavori Pubblici Ambiente, Attività estrattive n. 72 del 30/7/2019).

Risulta da tale documento che le parti hanno, tra l'altro, convenuto che,

«con l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente accordo transattivo, e, in particolare, con il pagamento dell'intero importo concordato e con l'esecuzione dei lavori indicati al punto 3) [della transazione], si intende tacitato ogni reciproco diritto, ragione, pretesa e azione relativi al contratto di appalto, dichiarando così di aver definito ogni pendenza relativamente al giudizio arbitrale RG 3/2017 pendente dinanzi la Camera arbitrale per i Contratti pubblici, di aver definitivamente regolato ogni loro rapporto comunque dipendente dal citato contratto di appalto e di non avere altro a pretendere ad alcun titolo ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto» [sub punto 7), pag. 5].

21. Con comunicazione pec del 26/9/2019, indirizzata al Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio, e per conoscenza al Collegio arbitrale e ai difensori delle parti, il sig. Sergio Rossi, legale rappresentante dell'A.T.I. 'Sportland Appalti di Rossi S. e C. S.a.s./CTC S.r.l./Ciemme S.r.l. e Solidarietà e Ambiente', ha «chiesto» l'«annullamento» dell'atto di transazione del 30/7/2019 per «inadempienza», per «illegittimità» della sottoscrizione e per «dolo» del Comune di Guidonia Montecelio; nonché, per l'effetto, il

«ristoro» dei danni subiti e la «ripresa» dell'arbitrato. Con riferimento, in particolare, all'«inadempienza» del Comune, è stato rilevato che tale amministrazione «non ha pagato puntualmente la prima rata di acconto nel termine indicato e concordato del 30 luglio 2019» (pag. 2); inoltre, con riferimento all'«illegittimità della sottoscrizione», che «l'atto di transazione non poteva essere sottoscritto dall'arch. Fabbietti, per incompatibilità, in quanto R.U.P. e non dirigente» (pag. 2).

22. Con comunicazione pec del 14/10/2019, indirizzata a Sportland e, per conoscenza, agli arbitri, il Comune ha replicato rilevando, tra l'altro, che non vi è inadempimento della transazione ad esso Comune imputabile, e che l'intesa è stata sottoscritta da soggetto legittimato; ha escluso che il Collegio abbia «alcuna competenza e potere ... in ordine alla validità/illegittimità della predetta transazione»; e ha ordinato all'A.T.I. 'Sportland Appalti di Rossi S. e C. S.a.s./CTC S.r.l./Ciemme S.r.l. e Solidarietà e Ambiente' di dare «immediato inizio ai lavori di riparazione dell'edificio» per il quale è causa, preannunciando, in caso contrario, il mancato pagamento della seconda rata prevista dalla stessa transazione.

23. Con ordinanza dell'11/11/2019 il Collegio, all'esito della camera di consiglio del 25/10/2019, ha fissato l'udienza del 21/11/2019, ore 15.00, per la discussione della causa, anche in relazione alle circostanze successive all'udienza del 22/7/2019, riservandosi ogni ulteriore provvedimento.

24. All'udienza del 21/11/2019 il Collegio ha invitato le parti alla discussione della causa.

Sportland ha illustrato il contenuto della predetta comunicazione a mezzo pec del 26/9/2019 nonché di una dichiarazione del 30/7/2019, che ha prodotto e che, a firma del sig. Sergio Rossi, sarebbe stata consegnata a mano all'arch. Flavio Fabbietti, responsabile unico del Comune per il procedimento amministrativo relativo all'appalto, relativa al possesso, a quella data, di un «DURC non definito ... avendo avuto accesso alla cosiddetta rottamazione degli eventuali debiti pregressi degli enti previdenziali».

Il Comune ha dichiarato di non conoscere né il documento né la tematica ad esso sottesa; ha illustrato le ragioni della propria comunicazione del 14/10/2019; ed ha ribadito sia la piena legittimità dell'atto di transazione, sia il difetto di competenza e del potere degli arbitri in ordine a validità ed

efficacia dell'atto transattivo.

Conclusa la discussione, il Collegio ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni; a tal fine le parti hanno chiesto congiuntamente la concessione di un breve termine per il deposito di note riepilogative su quanto discusso in udienza nonché, appunto, per la precisazione delle conclusioni. Il Collegio ha dunque trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti il termine richiesto sino al 2/12/2019 e segnalando l'esigenza di versare alla Camera arbitrale l'importo pari all'uno per mille del valore della causa.

25. Con atti del 2/12/2019, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.

Nel dettaglio, Sportland,

ritenuto che il Comune «non [abbia] dato corretto, tempestivo e puntuale adempimento alle obbligazioni assunt[e], essendosi al contrario res[o] inadempiente, oltretutto agendo in evidente violazione dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede, con ciò arrecando gravissimi danni in capo alle imprese, e in particolare, alla Sportland Appalti S.a.s.»; e che «l'effetto estintivo proprio dell'Atto di transazione non si è verificato, avendo le Parti riconnesso un tale effetto non solo alla sottoscrizione, ma anche alla integrale e corretta esecuzione della transazione»;

e rilevato che l'«Atto di transazione sottoscritto non risulta preclusivo all'accoglimento» dei propri quesiti (pagg. 7-8), ha definitivamente precisato le proprie conclusioni come segue:

«I. Accertino gli Arbitri l'inadempimento dell'Amministrazione alle obbligazioni contrattuali a proprio carico, quali anche richiamate in premessa e, quindi, tra l'altro anche agli obblighi: a) di predisposizione degli atti amministrativi dell'appalto; b) di assidua e tempestiva cooperazione; c) di tempestiva approvazione degli atti delle perizie di variante e di adozione dei relativi atti contrattuali; d) di tempestiva e integrale contabilizzazione dei lavori eseguiti; e) di tempestiva emissione dei SS.AA.LL. e dei relativi certificati di pagamento; f) di tempestivo pagamento del corrispettivo maturato dall'ATI per i lavori eseguiti; g) di compiere tempestivamente quanto necessario per consentire all'ATI la esecuzione dei lavori secondo programma; h) di adottare tutti gli atti amministrativi necessari alla definizione del rapporto contrattuale, ivi compresi quelli volti a dare definizione al collaudo, al procedimento di accordo bonario e di composizione transattiva; i) di correttezza e buona fede.

II. Per l'effetto, accertino gli Arbitri [il] diritto dell'ATI al pagamento del complessivo importo di € 64.263,56, oltre iva dovuta e oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, a titolo di rata di saldo quale certificata



negli atti della contabilità finale, con conseguente statuizione di condanna dell'Amministrazione convenuta al relativo pagamento dell'importo sopra indicato.

III. Per l'effetto, accertino gli Arbitri il diritto dell'ATI alla contabilizzazione e al pagamento della complessiva somma di € 3.346.715,31, oltre iva, ove dovuta, e oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, per i singoli titoli e importi analiticamente indicati nelle riserve, con conseguente statuizione di condanna dell'Amministrazione convenuta al relativo pagamento dell'importo sopra indicata, e nel dettaglio, accertino il diritto dell'ATI alla contabilizzazione e al pagamento, con ogni conseguente statuizione di condanna dell'Amministrazione al relativo pagamento, degli importi di cui alle riserve iscritte negli atti dell'appalto ed espressamente confermate, quali di seguito indicati:

a. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 1, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 15.138,76, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per la fornitura di tavelline e di rete elettrosaldata e per l'esecuzione del fissaggio meccanico, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.

b. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 2, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 17.799,54, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per l'esecuzione dei solai mediante utilizzo della rete elettrosaldata, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.

c. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 3, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 4.089,59, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per la fornitura e posa in opera del giunto bentonico tipo water stop, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.

d. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 4, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 5.185,86, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per le maggiori lavorazioni derivate dall'aumento dello spessore di tutti i gradoni prefabbricati di progetto, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.

- e. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 5, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 4.935,21, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per la maggiore quantità di giunti a spinotto posata in opera a fronte di quella contabilizzata negli atti dell'appalto, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.
- f. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 6, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 38.560,81, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per le lavorazioni di demolizione, di rimozione dei materiali di risulta, di ricostruzione dei pilastri demoliti e a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le prove effettuate, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.
- g. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 7 accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 335.000,00, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di ristoro dei maggiori oneri sostenuti e rimborso dei danni subiti per anomalo andamento dei lavori in conseguenza della demolizione e del rifacimento dei pilastri, nei termini dedotti nella suddetta riserva e per i titoli nella stessa indicati, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa a ritenuta di giustizia anche in via equitativa e, per l'effetto, condannino l'Amministrazione al relativo pagamento.
- h. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 9 accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 2.378.646,86, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di ristoro dei maggiori oneri sostenuti e rimborso dei danni subiti per anomalo andamento dei lavori, nei termini analiticamente dedotti nella suddetta riserva e per i titoli nella stessa indicati, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa e, per l'effetto, condannino l'Amministrazione al relativo pagamento.
- i. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 10 accertino il diritto dell'ATI al pagamento dei maggiori costi e oneri subiti in corso d'opera a causa della mancata cooperazione della stazione appaltante, quali indicati analiticamente nella suddetta riserva e per i titoli nella stessa indicati, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa e, per l'effetto, condannino l'Amministrazione al relativo pagamento.
- j. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 11 accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 283.590,38 a titolo di maggiori esborsi finanziari sostenuti in termini di interessi bancari in conseguenza dell'anomalo andamento dei lavori, nei termini analiticamente dedotti nella suddetta riserva e per i titoli nella stessa

indicati, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa e, per l'effetto, condannino l'Amministrazione al relativo pagamento.

k. in relazione alla richiesta di cui alle riserve n. 12.1 e n. 12.2, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 158.851,80, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per i lavori di realizzazione della struttura portante delle facciate e delle facciate continue e taglio termico, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.

l. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 13, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 21.609,18, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per l'esecuzione di lavorazioni originariamente non previste in progetto ma eseguite su indicazione della Stazione appaltante, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.

m. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 14, accertino il diritto dell'ATI al pagamento dell'importo di complessivi € 53.307,32, oltre iva ove dovuta, a titolo di compenso per l'esecuzione delle lavorazioni variante quali analiticamente indicate nella riserva, oltre interessi moratori da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.

n. in relazione alla richiesta di cui alla riserva n. 15, accertare il diritto dell'ATI alla disapplicazione della penale disposta dalla Committente e al riaccredito dell'importo di complessivi € 30.000,00, oltre rivalutazione e interessi, per i titoli analiticamente indicati e dedotti nella predetta riserva, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa e, per l'effetto, condannino l'Amministrazione al relativo riaccredito e al relativo pagamento.

IV. Accertino e dichiarino altresì gli Arbitri che l'Amministrazione Committente non ha adempiuto alle obbligazioni di Legge e di Contratto poste a suo carico di tempestiva adozione degli atti di definizione del rapporto contrattuale, ivi espressamente compresi gli atti della contabilità finale e gli atti di collaudo, con ciò ulteriormente aggravando l'anomalo andamento del rapporto e, pertanto, per l'effetto, dichiarino la responsabilità della Stessa, con conseguente statuizione di condanna al risarcimento dei danni subiti per la mancata e/o ritarda adozione degli atti di definizione dell'appalto nella misura che sarà specificata e accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa. In via subordinata, accolgano la richiesta come sopra formulata ai sensi

dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico del Comune.

V. In via subordinata, accolgano, comunque in ogni caso, le richieste come sopra formulate al punto II che precede [e, per l'effetto, ai punti da a) a n)] e al punto III ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accolgano le domande a titolo di equo compenso. In ogni caso con statuizione di condanna a carico l'Amministrazione.

VI. Accertino e dichiarino l'inadempimento dell'Amministrazione Committente all'obbligazione di tempestiva contabilizzazione dei lavori e di tempestiva emissione dei certificati di pagamento, e, per l'effetto, dichiarino il diritto dell'ATI al pagamento degli interessi da ritardata contabilizzazione dei lavori determinandone il relativo importo computandoli ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 116 del DPR 554/1999 e degli articoli 29 e 30 del DM 145/2000 e condannando l'Amministrazione convenuta al relativo pagamento. In subordine, accolgano la domanda facendo applicazione del D.lgs. 231 del 2002. In ulteriore subordine, accolgano la domanda riconoscendo dovuti gli interessi ex art. 1224, comma 2 c.c.. In via residuale, riconoscano dovuti gli interessi al tasso legale. Si chiedono, inoltre, gli interessi ex art. art. 1283 c.c. sulle somme dovute per interessi. In ogni caso, con statuizione di condanna a carico della Amministrazione convenuta.

VII. Accertino e dichiarino l'inadempimento dell'Amministrazione convenuta all'obbligazione di tempestiva emissione dei titoli di spesa e di tempestivo pagamento del corrispettivo di appalto, e, per l'effetto, dichiarino il diritto delle attrici al pagamento degli interessi da ritardato pagamento del corrispettivo di contratto da computarsi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002. In subordine, accolgano la domanda facendo applicazione dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 116 del DPR 554/1999 e dell'art. 30 del DM 145/2000. In ulteriore subordine, accolgano la domanda, riconoscendo dovuti gli interessi ex art. 1224, comma 2 c.c. In via residuale, riconoscano dovuti gli interessi al tasso legale. Si chiedono, inoltre, gli interessi ex art. art. 1283 c.c. sulle somme dovute per interessi. In ogni caso, con statuizione di condanna.

VIII. Dichiarino, a decorrere dalla data di notificazione della domanda di arbitrato, l'intervenuta cessazione di ogni obbligazione di custodia delle opere e del cantiere in materia di sicurezza posta a carico di parte attrice. Dichiarino altresì cessata ogni eventuale garanzia o trattenuta, ivi espressamente comprese le garanzie fidejussorie prestate per la corretta e regolare esecuzione dei lavori, con condanna dell'Amministrazione al relativo svincolo e pagamento.

IX. Accertino il diritto di parte attrice al risarcimento per gli ulteriori danni subiti successivamente alla ultimazione dei lavori in ragione della condotta inadempiente e illegittima della Stazione appaltante per aver la stessa omesso di dare definizione al rapporto contrattuale mediante il compimento di tutti i necessari atti, ivi espressamente compresa la definizione del collaudo, e per aver così cagionato gravi danni alle attrici in termini di diminuita stabilità economico-finanziaria e in termini di



pregiudizio all'immagine, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione al pagamento in saldo del complessivo importo di € 1.000.000,00, oltre rivalutazione e interessi, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa, a titolo di risarcimento danni e, [per] l'effetto, condannare i convenuti al relativo pagamento, oltre rivalutazione e interessi. In via subordinata, accogliere le richieste come formulate ai sensi dell'art. 2041 c.c. In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda a titolo di equo compenso. In ogni caso, con statuizione di condanna a carico dei convenuti in solido.

X. Accertino altresì il diritto di parte attrice, con statuizione di condanna, al pagamento, in relazione alle somme come sopra richieste a titolo di compenso, riaccrediti e indennità, ovvero di quelle ritenute dovute come accertate in corso di causa, degli interessi legali e di mora stabiliti dall'art. 26 della Legge n. 109 del 1994, dall'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 30 del DM 145/2000, oltre al pagamento degli ulteriori interessi ex art. 1224, comma 2, c.c., anche secondo il combinato disposto dell'art. 1184 c.c. e dell'art. 1283 c.c. In via subordinata, condannino l'Amministrazione al pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. In via ulteriormente subordinata, condannino la convenuta al pagamento degli interessi secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002, ovvero al tasso legale. Condannare inoltre la convenuta al pagamento degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dalla presente domanda e l'iva, ove dovuta.

XI. Accertino il diritto di parte attrice, con statuizione di condanna, al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art. 1224 comma 2, o in subordine nella misura legale, fino al soddisfo, sulle somme riconosciute a titolo di maggiori costi, oneri e danni. In via subordinata, condannare la convenuta al pagamento degli interessi di mora di cui agli artt. 133 del D.Lgs. 163/2006, all'art. 26 della Legge 109/94 e all'art. 30 DM 145/2000. In via ulteriormente subordinata condannarla al pagamento degli interessi ex D.lgs. 231/2002, ovvero al tasso legale. Con condanna al pagamento degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dalla presente domanda.

XII. Rigettino integralmente gli Arbitri tutte le deduzioni, eccezioni e domande riconvenzionali formulate dall'Amministrazione convenuta nei confronti di parte attrice perché inammissibili, generiche, non dedotte e non illustrate, sfornite di presupposto in fatto e in diritto, non dimostrate, sfornite di prova e, comunque infondate

XIII. Dicano gli Arbitri, contrariis reiectis, se le spese del giudizio tutte, compresi gli onorari degli Arbitri stessi e del Segretario e gli onorari di difesa, comprese rivalsa, iva e cpa, debbano far carico alla Committente per aver dato causa al presente giudizio, con effetto di condanna» (pagg. 8-14).

Il Comune ha, da parte sua, eccepito «in via preliminare [...] la incompetenza del collegio arbitrale a giudicare dell'efficacia e della validità dell'atto transattivo sottoscritto delle parti» (pag. 1), ribadendone comunque «la assoluta validità ed

efficacia» (pag. 3). E, ad integrazione e modifica delle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi, ha chiesto al Collegio, *contrariis reiectis*, di:

«- in via preliminare prendere atto dell'atto transattivo valido ed efficace sottoscritto dalle parti, nonché della delibera e delle determine dirigenziali dell'Amministrazione comunale, perfettamente valide ed efficaci, e per l'effetto dichiarare improcedibili le domande arbitrali e/o dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse stante la stipula dell'atto transattivo di composizione della controversia arbitrale;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'atto transattivo non venga ritenuto valido ed efficace, rigettare integralmente tutti i quesiti e le domande avversarie, anche istruttorie, in quanto inammissibili ed infondate per i motivi sopra esposti;

- in caso di accoglimento delle prove orali, ammettere testimonianze e prova contraria nei termini richiesti nelle precedenti memorie difensive;

- in via riconvenzionale, accertare l'inadempimento di parte attrice e condannare controparte al pagamento delle penali applicate dal Comune, pari ad Euro 30.000,00, e al risarcimento degli ingiusti danni subiti dall'Amministrazione[e] pari a Euro 40.964,00 di danni emergenti ed Euro 1.860.000,00 annui di lucro cessante, nonché, per la somma che codesto Ecc.mo Collegio riterrà più equa, al risarcimento dei danni subiti dall'intera popolazione guidoniana per la mancata fruizione, da ormai molti anni, del polisportivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, nonché con condanna della Sportland Appalti di Rossi S. e C. s.a.s. al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e dei compensi dei singoli arbitri.

E con salvezza di ogni diritto, ragione ed azione e con espressa riserva di formulare ulteriori domande, ovvero modificare e/o integrare quelle formulate nel presente atto anche in ordine alla esatta quantificazione del danno» (pagg. 15-16).

26. Il Collegio, riunito in conferenza personale degli arbitri il 15/1/2020 presso lo studio del Presidente in Roma, Via Lazzaro Spallanzani n. 22, ha adottato le proprie decisioni per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Gli avvenimenti accaduti durante lo svolgimento del procedimento inducono il Collegio ad alcune considerazioni preliminari.

Risulta infatti che, all'esito di un prolungato tentativo di conciliazione, svolto anche in occasione delle udienze arbitrali, il 30/7/2019 Sportland ed il Comune di Guidonia Montecelio hanno perfezionato un accordo transattivo; che è stato poi riversato agli atti della procedura dal Comune, con nota del 6/9/2019.

Il documento attesta che l'accordo è stato redatto in duplice originale, si compone di 6 fogli, è stato concluso mediante scambio di corrispondenza

[cfr. punti 8) e 11)] ed è stato sottoscritto, per Sportland, da «Rossi Sergio», e per il Comune dal «Funzionario tecnico Arch. Flavio Fabbietti». Con esso, le parti si sono fatte le reciproche concessioni tipiche del negozio transattivo.

Ed infatti Sportland ha dichiarato di

«accetta[re] a titolo transattivo, a totale soddisfazione di ogni sua domanda, a componimento di ogni controversia insorta nel corso del rapporto contrattuale di cui in premessa [i.e. 'contratto rep. 2019 sottoscritto in data 20.04.2007'] nonché a definizione di tutte le attuali e pregresse pretese, aspettative e ragioni di credito relative e dipendenti dalla controversia pendente dinanzi al Collegio Arbitrale, anche a titolo di spese legali, e fermi i pagamenti ricevuti, il pagamento della somma definitiva complessiva di € 750.000,00 (Euro Settecentocinquantamila/00), dichiarando sin d'ora che, con l'effettivo pagamento della somma anzidetta, non avrà più nulla a pretendere, ad alcun titolo, in riferimento al rapporto contrattuale e al giudizio meglio individuati in epigrafe» [punto 2)].

Da parte sua, il Comune si è obbligato a

«provvedere al pagamento della somma definitiva complessiva di € 750.000,00 (Euro Settecentocinquantamila/00), fermi e confermati i pagamenti già effettuati, a saldo, stralcio ed a totale ed onnicomprensiva soddisfazione delle domande dell'ATI, dichiarando di non avere più nulla a pretendere in riferimento al suddetto rapporto contrattuale, salvo quanto necessario a consegnare l'opera collaudabile e pienamente utilizzabile con le lavorazioni che parte attrice si impegna ad eseguire senza aggravii di costo per la parte convenuta entro il 30.10.2019» [punto 3)]; nonché ad

«effettuare il pagamento dell'importo complessivo di € 750.000,00 (Euro Settecentocinquantamila/00) nel termine del 30.07.2019, la prima rata, da € 430.000,00 e la seconda entro il 31.03.2020 anziché entro il 30.07.2020 come inizialmente previsto, da € 320.000,00, a mezzo di bonifico bancario» [punto 4)].

Le parti hanno, inoltre, pattuito che:

«[i]n ipotesi di ritardato pagamento degli importi [...] rispetto ai termini [...] indicati, saranno dovuti alla Sportland Appalti S.r.l., alla C.T.C. S.r.l. ed alla LOSATECH S.r.l. [...], con decorrenza dalla scadenza dei predetti termini, gli interessi legali» [punto 4)];

«[c]on la sottoscrizione del presente atto e con l'effettivo pagamento delle somme concordate, Parte attrice dichiara di non aver null'altro a pretendere sia in relazione alle riserve scritte, sia in generale, in relazione al rapporto contrattuale, sia in relazione a tutte le ulteriori domande formulate nel giudizio [arbitrale] nei confronti dell'Amministrazione convenuta, che accetta la predetta rinuncia» [punto 5)];

«[p]arimenti, l'Amministrazione convenuta, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di non aver null'altro a pretendere, ad esclusione

di quanto indicato al precedente punto 3), in relazione all'appalto meglio descritto in premessa ed a rinunciare a tutte le domande formulate nel giudizio [arbitrale] nei confronti di Parte attrice – che accetta detta rinuncia – ivi espressamente compresa la domanda riconvenzionale, anche in considerazione del fatto che le Parti hanno espressamente tenuto conto di tutte le domande reciprocamente formulate ai fini della determinazione, nel presente atto, delle somme dovute alla ATI appaltatrice» [punto 6)].

Tenuto conto di tali pattuizioni, e alla luce delle conclusioni precisate dalle parti, da ultimo, con gli atti del 2/12/2019, il Collegio è allora chiamato a valutare preliminarmente se, ed in che modo, questo accordo incida sul presente arbitrato.

II. Si è fatto cenno (v. retro, §§ 21. e 25.) che, dopo il perfezionamento di quell'intesa, Sportland, già con la comunicazione pec del 26/9/2019 – rivolta, sebbene solo per conoscenza, anche al Collegio – ne ha dapprima sollecitato l'«annullamento»: e ciò per «inadempienza» (a causa del mancato pagamento della «prima rata di acconto nel termine indicato e concordato del 30 luglio 2019»); per «illegittimità» della sottoscrizione (a causa dell'asserita «incompatibilità» dell'arch. Fabbietti, che l'ha, appunto, firmata sebbene fosse «R.U.P. e non dirigente» del Comune); nonché per «dolo» del medesimo Comune. Di qui l'ulteriore richiesta di «ristoro» dei danni subiti e della «ripresa» dell'arbitrato.

Nel corso dell'udienza di discussione del 21/11/2019, e con il menzionato atto di precisazione delle conclusioni del 2/12/2019, Sportland ha poi ribadito l'inadempimento del Comune agli obblighi assunti con la transazione, in particolare a quello di pagamento della prima rata entro il 30/7/2019; aggiungendo la grave violazione anche dei doveri di correttezza e buona fede, dal momento che l'Amministrazione era – a detta di parte attrice – a conoscenza della fondamentale importanza del versamento, che avrebbe consentito a Sportland di fronteggiare il contestuale e non differibile adempimento di oneri tributari. Sempre con l'atto del 2/12/2019, infine, la medesima attrice ha rilevato che il perfezionamento della transazione non precluderebbe l'accoglimento dei quesiti formulati fin dall'avvio del procedimento arbitrale.

A fronte di tali contestazioni, all'udienza del 21/11/2019 e con l'atto del 2/12/2019 il Comune ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Collegio arbitrale a conoscere la transazione del 30/7/2019,



riaffermandone, comunque, la piena validità ed efficacia. Ha di riflesso sollecitato la dichiarazione di improcedibilità delle domande di Sportland ovvero la sua carenza di interesse rispetto ad esse, poiché (suppone il Collegio) ormai coperte dall'intesa transattiva. Ed ha infine ribadito – ma soltanto in via subordinata, per il caso in cui la transazione non sia reputata valida ed efficace – la richiesta di rigetto dei quesiti avversari: quelli relativi, evidentemente, a pretese titolate nell'appalto del 20/4/2007.

III. Esaminate e valutate le difese svolte dalle parti, il Collegio – all'unanimità – reputa di dover accogliere, nei limiti e nei termini di cui qui di seguito, l'eccezione preliminare formulata dal Comune con l'atto di precisazione delle conclusioni del 2/12/2019.

Proprio in ragione degli avvenimenti accaduti nel corso del procedimento, infatti, i diritti vantati da Sportland, e da questa azionati con le domande identificate dai numeri romani da I a XII, sono ora coperti dalla transazione perfezionata il 30/7/2019. Ciò che, tenuto conto dell'eccezione formulata dal Comune, impone al Collegio di valutare in che modo questo fatto incida sul presente arbitrato.

L'accordo del 30/7/2019, con il quale le parti del procedimento arbitrale hanno disciplinato e regolato pattiziamente tra loro i diritti sui quali è insorta controversia, ha infatti determinato la cessazione della materia del contendere. Appunto perché sia le conclusioni di Sportland di cui ai numeri romani da I a XII, sia quelle formulate dal Comune in linea subordinata (ulteriori, cioè, rispetto alla richiamata eccezione preliminare) hanno trovato definizione nella volontà che le parti hanno manifestato nella transazione.

Inequivoci in questo senso i già citati punti 5) e 6) di quell'accordo, nei quali si legge, testualmente e tra l'altro, che:

«[c]on la sottoscrizione del presente atto e con l'effettivo pagamento delle somme concordate, Parte attrice dichiara di non aver null'altro a pretendere sia in relazione alle riserve scritte, sia in generale, in relazione al rapporto contrattuale, sia in relazione a tutte le ulteriori domande formulate nel giudizio [arbitrale] nei confronti dell'Amministrazione convenuta, che accetta la predetta rinuncia» [punto 5)];

e che,

«[p]arimenti l'Amministrazione convenuta, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di [...] rinunciare a tutte le domande formulate nel giudizio [arbitrale] nei confronti di Parte attrice – che accetta detta rinuncia – ivi espressamente compresa la domanda riconvenzionale,

anche in considerazione del fatto che le Parti hanno espressamente tenuto conto di tutte le domande reciprocamente formulate ai fini della determinazione, nel presente atto, delle somme dovute alla ATI appaltatrice» [punto 6)].

Questa volontà è stata ulteriormente ribadita poco oltre, ove è detto che:

«con l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente accordo transattivo, e, in particolare, con il pagamento dell'intero importo concordato e con l'esecuzione dei lavori indicati al punto 3), si intende tacitato ogni reciproco diritto, ragione, pretesa e azione relativi al contratto di appalto». Ed è significativo che le parti abbiano anche

«dichiara[t]o così di aver definito ogni pendenza relativamente al giudizio arbitrale RG 3/2017 pendente dinanzi la Camera arbitrale per i Contratti pubblici, di aver definitivamente regolato ogni loro rapporto comunque dipendente dal citato contratto di appalto e di non avere altro a pretendere ad alcun titolo ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto» [punto 7)].

Dunque entrambi i contraenti, con la transazione, hanno rinunciato alle domande relative all'esecuzione del contratto di appalto che, alla data della relativa sottoscrizione, avevano rivolto al Collegio; il quale, pertanto, è tenuto a prenderne atto.

IV. Il Collegio reputa opportune, in proposito, alcune precisazioni.

La prima è che l'esito ora illustrato non è impedito dalla circostanza che i punti 5), 6) e 7) della transazione contengano riferimenti all'«effettivo pagamento» dell'«intero» importo concordato: pagamento che, secondo le deduzioni di Sportland, non sarebbe intervenuto, quanto alla prima rata, entro la data concordata del 30/7/2019 (lo stesso giorno in cui l'intesa è stata perfezionata).

Va, in primo luogo, segnalato che l'unica interpretazione di queste pattuizioni che rispetti, tra gli altri, l'art. 1367 cod. civ., impone di escludere che le parti – con una formulazione piuttosto incerta – abbiano davvero inteso subordinare al pagamento integrale ad opera del Comune la rinuncia alle domande svolte in arbitrato. E questo perché la scadenza pattuita nel punto 4) per il pagamento della seconda rata da parte del Comune (il 31/3/2020), è comunque successiva al termine per la pronuncia del presente lodo, in quel momento già prorogato al 16/1/2020: ciò di cui le parti, ben consapevoli, hanno di certo tenuto conto.

Proprio la concreta scadenza del termine per la pronuncia del lodo, in

altre parole, induce il Collegio ad escludere che la comune intenzione delle parti sia davvero stata nel senso di convenire, nei punti 5), 6) e 7) dell'intesa del 30/7/2019, una reciproca rinuncia alle rispettive domande arbitrali tecnicamente condizionata all'effettivo ed integrale pagamento del pattuito. Tanto più che non è poi dato intendere, né le parti hanno dichiarato alcunché al riguardo, come tale rinuncia condizionata avrebbe potuto o dovuto operare rispetto ai lavori del Collegio.

Il quale è allora persuaso – ed in ciò una seconda precisazione – che la volontà di Sportland e del Comune sia stata di rinunciare, comunque, alle rispettive domande svolte in questo procedimento, e quindi agli atti del giudizio, ma non – in mancanza del pagamento – alle azioni ed ai diritti riconnessi all'appalto del 20/4/2007.

V. A fronte delle contestazioni mosse da Sportland, il Collegio ha peraltro reputato doveroso interrogarsi, come anticipato, sul concreto perfezionamento della transazione del 30/7/2019: al fine di acquisire certezza in ordine agli effetti che da essa si producono sul procedimento arbitrale.

In proposito si rileva allora che, sulla base dei documenti riversati dalle parti, e quindi nei limiti della cognizione qui consentita e possibile, quell'accordo non può dirsi inesistente. Con la precisazione che, se ci si sofferma su questo specifico profilo, è perché unicamente l'inesistenza, accertabile *prima facie*, potrebbe impedire alla transazione di spiegare effetti sulla procedura. Anche perché, ai fini della produzione di tali effetti sul giudizio pendente, è sufficiente che si accerti che è intervenuto un accordo atto a definire la controversia tra le parti.

Come risulta dalla deliberazione della Giunta del Comune n. 70 del 30/7/2019 (depositata dalla stessa Amministrazione il 6/9/2019), la Giunta ha tra l'altro deciso, all'unanimità, «di esprimere atto di indirizzo che autorizzi il Responsabile dell'Area Competente per materia alla sottoscrizione dell'atto di definizione bonaria della controversia» (punto 3), e «di autorizzare il Responsabile competente per materia alla approvazione ed alla sottoscrizione dell'atto transattivo di cui trattasi, nonché all'adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali» (punto 11).

Successivamente, con determinazioni nn. 71 e 72 sempre del 30/7/2019, il Responsabile dell'Area Competente per materia, dirigente dell'Area VI –

Lavori Pubblici, Ambiente e Attività Estrattive del Comune, ha tra l'altro approvato, in esecuzione della menzionata deliberazione n. 70 della Giunta, lo «*schema di atto di definizione bonaria del citato giudizio (RGA n. 3/2017) [...] pendente dinanzi al Collegio Arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale dell'ANAC*» (punto 1, determinazione n. 71); ha «*da[to] atto che il R.U.P. Arch. Flavio Fabbietti provvederà ad assolvere gli adempimenti di pubblicazione in relazione alle norme sulla trasparenza, oltre agli eventuali adempimenti ANAC*» (punto 4, determinazione n. 71); e ha determinato di impegnare a favore di Sportland, e successivamente di liquidare e pagare, all'esito della positiva verifica della regolarità contributiva, gli importi convenuti nella transazione (determinazione n. 72).

Infine, sempre il 30/7/2019, l'arch. Fabbietti, nella qualità di responsabile competente per materia del Comune, ed in ragione dell'assenza per malattia del dirigente preposto alla predetta Area VI, ha sottoscritto la transazione: ciò che avrebbe fatto – secondo quanto riferito dal Comune nella comunicazione del 14/10/2019 (pag. 3) – in forza di «*atto prot. n. 66425 del 26.07.2019 (...), avente ad oggetto l'incarico di Posizione Organizzativa U.O. Opere Pubbliche*».

Tenuto conto di questi fatti, sono innegabili l'esistenza e la rilevanza tra le parti dell'accordo transattivo.

Del resto, con i rilievi formulati da ultimo, Sportland ha dedotto l'annullabilità dell'atto per l'asserito dolo del Comune; ha negato la legittimazione dell'arch. Fabbietti a sottoscriverlo; ed ha lamentato l'inadempimento del Comune all'obbligo di versare la prima rata dell'importo pattuito.

Senonché tali censure attengono a profili che non escludono, appunto, la (giuridica) esistenza dell'atto; non riguardano il contenuto ed i limiti della transazione, che dunque sono incontestati; e in ogni caso, dal momento del perfezionamento dell'accordo transattivo, riguardano una controversia diversa da quella oggetto del presente procedimento arbitrale.

Ne consegue che la transazione del 30/7/2019 incide su di esso quale fatto storicamente accaduto e senz'altro rilevante: facendo venire meno l'interesse delle parti alla decisione sulle domande relative all'esecuzione del contratto di appalto (quelle di Sportland di cui ai numeri romani da I a XII, e quelle del Comune diverse dalla preliminare, formulate in linea



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

gradata, compresa la riconvenzionale).

Che poi, successivamente, le stesse parti ovvero anche una soltanto di esse abbiano maturato ulteriori e diverse ragioni di contestazione, indotte, in particolare, dall'esecuzione dell'accordo transattivo, non può – almeno in questa sede – rilevare. Senza che ciò, peraltro, impedisca di azionare tali pretese nella sede opportuna.

In altre parole: se è vero che l'intesa del 30/7/2019 ha definito il contrasto che aveva portato le parti ad avviare e coltivare il procedimento arbitrale, così facendo venire meno il loro interesse per la decisione del Collegio, gli arbitri devono prenderne atto. È precluso loro, di riflesso, di occuparsi – e tanto più senza l'accordo di attore e convenuto – delle nuove e diverse ragioni di contrapposizione maturate successivamente: perché esse dimostrano, al più, l'insorgere di un interesse delle parti, o meglio di una di esse, per una decisione che, dovendosi basare su presupposti ed elementi, di fatto e di diritto, comunque nuovi, ben potrebbe essere differente da quella che il Collegio avrebbe maturato sulle sole domande formulate prima del 30/7/2019.

VI. Sono queste le ragioni che inducono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Rileva il Collegio che tale decisione può essere assunta anche d'ufficio (cfr. Cass., Sez. Un., 15/5/1998, n. 4919) quando, in virtù tra l'altro di un'acquisizione processuale, emerga il venir meno del contrasto tra le parti (Cass. 1°/12/1992, n. 12826; Cass. 7/5/1993, n. 5286; Cass. 16/9/1995, n. 9781). Ed essa è altresì giustificata nello specifico caso di una transazione stipulata successivamente all'avvio del giudizio (come si trae, tra molte, da Cass. 24/10/2012, n. 18195; Cass. 27/2/1998, n. 2197; Cass. 18/5/1998, n. 4963).

E la dichiarazione esaurisce il compito del Collegio in relazione a tutte le domande, anche subordinate e riconvenzionali, formulate dalle parti.

VII. In ordine al regolamento delle spese, il concreto svolgimento della procedura arbitrale – definita, nei termini e nei limiti esposti, con l'accordo transattivo del 30/7/2019 – giustifica la integrale compensazione.

Allo stesso modo, il compenso del Collegio arbitrale viene posto a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, salvo il vincolo di solidarietà, ed

è liquidato come da separata determinazione dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione.

VIII. Il Collegio, infine, dà atto di avere invitato le parti ai sensi dell'art. 209, comma 12 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sia al termine dell'udienza del 21/11/2019, sia con ordinanza del 15/1/2020, a versare sul conto corrente bancario n. 4806788, intestato all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando all'unanimità:

- preso atto dell'accordo transattivo perfezionato tra le parti il 30/7/2019, dichiara la cessazione della materia del contendere sia sulle domande di Sportland Appalti di Rossi S. e C. S.a.s., sia su quelle del Comune di Guidonia Montecelio;

- compensa integralmente le spese di lite, nonché le spese di funzionamento del Collegio e gli onorari degli arbitri, liquidati come da separata determinazione dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. Così deliberato, nella conferenza personale degli arbitri riuniti in camera di consiglio il 15 gennaio 2020, presso lo studio del Presidente in Roma, Via Lazzaro Spallanzani n. 22, mediante il presente lodo sottoscritto in tre originali.

Roma 15 gennaio 2020 prof. avv. Valerio Pescatore – Presidente

Roma 15 gennaio 2020 avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini – Arbitro

Roma 15 gennaio 2020 prof. avv. Stefano Crisci – Arbitro

Camera Arbitrale
presso Autorità Nazionale Anticorruzione
Depositato in segreteria da *Dott.ssa Brigida L.P. Bernal*
segretario del collegio arbitrale,
nel procedimento di cui in epigrafe, ai sensi
dell' art. 209 co.13 d.lgs 18 aprile 2016 n. 50

16.01.2020

Il Funzionario

Alfonso Ricciardi